

# Assicurazione Multigaranzia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.



Prodotto: "Decennale Postuma"

Data ultima edizione: gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni** è iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049 e ha sede legale e direzione generale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero di tel. + 39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551 - Numero Verde (anche per gestione sinistri): 800 231 187; e-mail gestione sinistri: sinistri.banca@axa.it; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mps-danni.it. PEC: axampsdanni@legalmail.it

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia. Il patrimonio netto di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017) è € 127,99 milioni di euro, di cui € 39,00 di capitale sociale interamente versato e € 61,19 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è del 134%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-mps.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

**Decennale Postuma copre i danni materiali e diretti all'immobile, e i danni involontariamente causati a terzi.**

**L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali.**

### Danni all'immobile

L'obbligo della Società consiste nell'indennizzare i danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:

1. rovina totale o parziale;
2. gravi difetti costruttivi;

purché detti eventi siano derivanti, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata. La Società indennizza altresì le spese per demolire e sgomberare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile fino a concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza.

#### Condizioni aggiuntive


La Società indennizza i danni materiali e diretti all'involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino:

- distacco totale o parziale dell'involucro;
- fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle **impermeabilizzazioni delle coperture**, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire al 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno compreso.

La Società indennizza i danni materiali e diretti a **pavimentazioni e rivestimenti**, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno.

<b>Annullamento viaggi</b>	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli <b>intonaci perimetrali o rivestimenti esterni</b> dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno.</p> <p>La somma assicurata deve corrispondere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per la partita Immobile e per la Condizione Aggiuntiva a) Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;</li> <li>2. per la Condizione Aggiuntiva b) Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture comprensivo di materiali e costi di manodopera;</li> <li>3. per la Condizione Aggiuntiva c) Pavimentazione e rivestimenti interni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni comprensivo di materiali e costi di manodopera;</li> <li>4. per la Condizione Aggiuntiva d) Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali e costi di manodopera.</li> </ol>
<b>Responsabilità civile</b>	La somma assicurata è scelta dal cliente.

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Danni all'immobile</b>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo;</li> <li>2. indiretti e consequenziali;</li> <li>3. per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;</li> <li>4. di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;</li> <li>5. causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata;</li> <li>6. all'involucro;</li> <li>7. spese di demolizione e sgombero;</li> <li>8. di difettosa impermeabilizzazione;</li> <li>9. a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci;</li> <li>10. le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimito pari al 5% del limite di indennizzo relativo alla garanzia interessata dal danno;</li> <li>11. le spese ed i costi di montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimito pari al 10% del limite di indennizzo relativo alla partita Involucro o alla partita Impermeabilizzazione delle coperture o alla partita Intonaci e rivestimenti esterni;</li> <li>12. causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da evento assicurato; da fulmine, caduta aerei;</li> <li>13. da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e altri simili eventi naturali;</li> <li>14. da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato.</li> </ol>
<b>Responsabilità civile</b>	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</li> <li>2. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;</li> <li>3. in caso di condominio, l'amministratore;</li> <li>4. in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.</li> </ol> <p>L'assicurazione non comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta;</li> <li>6. i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle condizioni aggiuntive anche se espressamente richiamate nella scheda di polizza e rese operative.</li> </ol>

<b>Esclusioni comuni</b>	<p>La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile;</li> <li>2. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali da imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;</li> <li>3. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;</li> <li>4. i difetti di rendimento dei beni assicurati;</li> <li>5. i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;</li> <li>6. i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne, all'immobile assicurato, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;</li> <li>7. i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso.</li> </ol> <p>La Società non è inoltre obbligata per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;</li> <li>9. i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;</li> <li>10. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.</li> </ol>
--------------------------	--



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

**Denuncia di sinistro:** In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro i 3 giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa. Il Contraente o l'Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno o ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo.


In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.


**Assistenza diretta/in convenzione:** non vi sono prestazioni gestite in assistenza diretta/in convenzione.


**Gestione da parte di altre imprese:** non vi sono prestazioni gestite da parte di altre imprese.


**Prescrizione:** I diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze.


<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	AXA MPS Danni si impegna, se indennizzabile, a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante il sinistro.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	Le somme assicurate e le franchigie previste nella scheda di polizza, si intendono adeguate, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, con il massimo annuo del 5%.
<b>Rimborso</b>	Il presente contratto non prevede il rimborso dei premi.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Il presente contratto non prevede la sospensione del pagamento dei premi.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il presente contratto non prevede ripensamento dopo la stipulazione.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Il prodotto è rivolto alle imprese di costruzioni, intestatarie di conti in essere presso la Banca Contraente.	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<b>Costi di intermediazione:</b> l'intermediario percepisce una commissione pari al 5% del premio imponibile corrisposto.	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>mail: <a href="mailto:reclami.danni@axa.it">reclami.danni@axa.it</a>  pec: <a href="mailto:reclamiivassamad@legalmail.it">reclamiivassamad@legalmail.it</a>  posta: AXA MPS Assicurazioni Danni SpA c.a Ufficio Gestione Reclami, Via Aldo Fabrizi n. 9 – 00128 Roma fax: +39 06 51 760 323  avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</b></li> <li>- <b>numero della polizza e nominativo del contraente;</b></li> <li>- <b>numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</b></li> <li>- <b>indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</b></li> <li>- <b>breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</b></li> <li>- <b>ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</b></li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>

<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).</p> <p>Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.</p> <p>La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</b>	<p><b>Arbitrato irrituale:</b> Per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.</p> <p>La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!